

20

PROPOSTA
PIANO DEL CONSUMATORE

Legge 3/2012

RUOCCO IMMACOLATA – SOMMELLA LUIGI

INDICE

- 1- Incarico consulente tecnico-legale e riferimenti consumatore proponente
- 2- Presupposti per l'ammissibilità
- 3- Cause indebitamento (Sovraindebitamento)
- 4- Meritevolezza e diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni
- 5- Solvibilità negli ultimi cinque anni – Esposizione debitoria – Elenco beni / attività
- 6- Eventuali atti del debitore impugnati dai creditori
- 7- Proposta economico-finanziaria. Piano del Consumatore
- 8- Fattibilità del Piano e probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria
- 9- Conclusioni
- 10- Documentazione depositata dal consumatore

1. INCARICO CONSULENTE TECNICO-LEGALE E RIFERIMENTI DEL CONSUMATORE PROPONENTE

I coniugi **Ruocco Immacolata**, nata a Napoli il 07.12.1975, C.F. RCC MCL 75T47 F839S e **Sommella Luigi**, nato a Napoli il 06.11.1971, C.F. SMM LGU 71S06 F839Z, entrambi residenti in Napoli alla via Dell'Epomeo n. 294, trovandosi nelle condizioni previste dalla **Legge n. 3 del 27.01.2012** così come modificata dal D.L. n. 179 del 18.01.2012 ed alla luce delle opportunità da essa concesse, intendono presentare un

piano finanziario di cancellazione parziale dei debiti pregressi (discharge), per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato OCC.

All'uopo hanno conferito incarico e sono assistiti e coadiuvati dal consulente finanziario **RAG. Francesco Di Gennaro**, C.F. DGNFNC71R25F839T, nonché dall'avv. **Ciro Gioia**, del Foro di Avellino, C.F. GIOCRI76H17F839C, entrambi con studio in Napoli al Centro Direzionale Is. G1 ove i proponenti eleggono domicilio, nella qualità rispettivamente di Vicepresidente e Segretario Generale Nazionale della **"GloboUtenti" Associazione Nazionale Consumatori**.

Di seguito è illustrato il piano che è presentato formalmente e sostanzialmente dai proponenti, per i quali viene esclusivamente realizzata relazione tecnico-contabile volta ad evidenziare la possibilità di adesione alla legge in questione.

2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'ammissibilità del Piano ex artt. 6 e 7 Legge n. 3/2012 e successive modifiche.

L'art. 6, comma 1, Legge n. 3/2012 testualmente recita *"Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'art. 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'art. 8."*

Ai fini del presente capo, si intende:

- per sovraindebitamento *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";*
- per consumatore *"il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta."*

Ebbene, i proponenti rivestono la qualifica di consumatore. Entrambi sono impiegati con la qualifica di commessa addetta alle vendite per la Ruocco Immacolata e di operaio per Sommella Luigi; i debiti sono stati contratti quali persone fisiche per scopi che sono estranei all'attività lavorativa (in ogni caso non imprenditoriale).

Si trovano infine, come verrà ampiamente dimostrato di seguito, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile.

Sussistono altresì i requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, Legge n. 3/2012.

proponenti:

- non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente attività di impresa;
- non hanno utilizzato, nei precedenti cinque anni, uno strumento di cui alla Legge n. 3/2012;
- non hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore, di cui agli artt. 14 e 14bis;
- non ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

In definitiva, la finalità del presente documento è dimostrare che:

I proponenti hanno sia i requisiti oggettivi (esistenza del sovraindebitamento) che quelli soggettivi (i proponenti sono da considerarsi consumatori) per accedere alla procedura;

La procedura è l'unico strumento in grado di consentire un ritorno "in bonis", con soddisfazione (seppur parziale) dei creditori, in presenza di un monte debiti di fatto insostenibile e non dovuto a comportamenti negligenti dei proponenti (meritevolezza).

3. CAUSE INDEBITAMENTO (SOVRAIDEBITAMENTO)

Si procederà ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dai proponenti nel corso degli ultimi anni, che li hanno condotti allo stato di crisi in oggetto.

Le cause dell'indebitamento sono di fatto oggettive, come dimostrato dalla documentazione a corredo allegata alla presente proposta e qui sinteticamente esposta.

I coniugi Sommella-Ruocco hanno contratto matrimonio in data 22 giugno del 1998, stabilendo la loro casa coniugale inizialmente in Quarto (NA) alla Via Pascolesì n° 14, per poi stabilirsi in Napoli alla Via Dell'Epomeo n° 294 (Cfr. all. "B1d+B1e"). Successivamente, forse anche a causa delle difficoltà economiche che inevitabilmente hanno minato l'equilibrio e la tranquillità della famiglia, [redacted] veniva omologata la loro separazione consensuale, giusto estratto per riassunto degli atti di matrimonio (Cfr. all. "B1c").

In ragione della separazione il S. [redacted] non avendo un piano dove [redacted] [redacted] stato famiglia (Cfr. all. "B1b"). Mentre, proprio per far fronte alle difficoltà economiche sopravvenute, [redacted] decideva di prendere in [redacted] [redacted] dunque il suo nucleo familiare è attualmente così composto (Cfr. certificato di stato di famiglia, all. "B1a"):

Ruocco Immacolata, nata a Napoli il 07.12.1975;

Sommella Sabrina, nata a Napoli il 06.02.2001;

Sommella Simona, nata a Napoli il 08.07.2005;

Mattiello Carmela, nata a Pomigliano D'Arco (NA) il 15.10.1945.

Dal 2016, uniti dalle difficoltà che dovevano affrontare, i coniugi decisero di separarsi, recuperando, almeno di fatto, la composizione del nucleo familiare iniziale e tornando a vivere sotto lo stesso tetto.

Le entrate annue del nucleo familiare come risultante dal modello Unico PF (redditi 2018) sono le seguenti.

Per il sig. [redacted] dopo un periodo di lavoro dal 19.04.1994 al 13.11.2015 presso la "El Brazil S.r.l. Industria Caffè" diventata nel 2013 "B. & B. S.r.l. Industria Caffè", ultimamente nel [redacted] svolto un periodo di lavoro di sei mesi quale dipendente con qualifica di operaio presso la "L. & A." S.r.l.s., con reddito pari ad [redacted] cfr. modello Unico PF redditi 2018 all. "F1i").

Per la sig.ra R. [redacted] dipendente part-time presso la CMC Cartificio S.a.s. di Abbate Mauro, il reddito da lavoro dipendente è pari ad [redacted] cfr. modello Unico PF redditi 2018 all. "G1i").

[redacted] Mattiello Carmela, quale madre convivente di Ruocco Immacolata, pari ad € 453,71 mensili. [redacted] Cfr. comunicazione INPS all. "H").

Le entrate dei proponenti e dell'intero nucleo familiare, negli anni precedenti, dedotte dai modelli Unici PF anni 2011-2019 (cfr. all. "F1a-F1i" + "G1a-G1i"), vengono riportate nella sottoscritta tabella.

Si precisa che benchè i coniugi fossero formalmente separati dal 2016, per far fronte agli impegni finanziari assunti, hanno continuato a gestire le entrate come quelle di un unico nucleo familiare.

| ANNO DI RIFERIMENTO CUD-UNICO | REDDITO | |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| 2011 | € 25.698,58 | |
| 2012 | € 25.931,94 | |
| 2013 | € 20.859,03 | |
| 2014 | € 18.881,69 | |
| 2015 | € 19.504,88 | |
| 2016 | € 21.736,54 | |
| 2017 | € 17.769,05 | € 5.800,00* |
| 2018 | € 14.865,57 | € 5.800,00* |
| 2019 | € 14.724,63 | € 5.800,00* |

*reddito da pensione della Sig.ra Mattiello Carmela.

Tutti gli importi riportati nelle tabelle sono indicati al netto di imposte e contributi.

Come si evince dalle buste paghe relative all'anno 2018 (cfr. Unico PF 2019 all. "F1i+G1i"), i proponenti percepiscono uno stipendio mensile netto [redacted] quale pensione della Mattiello Carmela, per un totale [redacted]

Il nucleo familiare, come emerge dall'"Elenco Spese", sopporta le seguenti spese annue:

| SPESA | IMPORTO |
|---|-------------------|
| ENEL | € 450,25 |
| GAS | € 252,26 |
| TARI | € 353,00 |
| Telefono casa WIND | € 344,42 |
| Spese ricariche cellulari per tutta la famiglia | € 360,00 |
| Oneri condominiali + consumo acqua | € 651,40 |
| Attività extra scolastiche (teatro per Simona) | € 300,00 |
| Spese auto (polizza RCA, bollo e benzina*) | € 1.300,00 |
| Spese scolastiche Sabrina e Simona | € 357,22 |
| TOTALE | € 5.308,55 |

*spese media mensile benzina € 50,00, calcolata tenendo conto del numero dei chilometri percorsi dal Sommella dall'acquisto del veicolo ad oggi, nonché del costo medio della benzina negli anni interessati.

Si ritiene dunque corretta la previsione che per il mantenimento del nucleo familiare è necessario un fabbisogno mensile non inferiore ad € 1.390,04.

A detti importi vanno applicate le ulteriori trattenute dovute agli impegni finanziari assunti, come di seguito riportate nella tabella

| CREDITORE / RAPPORTO FINANZIARIO | PRIVILEGIO | CHIROGRAFO |
|--|-----------------|-----------------|
| UBI Banca S.p.A. / Mutuo Sommella-Ruocco | € 865,81 | |
| Itacapital S.r.l. (già Findomestic) / PP Sommella-Ruocco (garante) | | € 406,60 |
| Compass S.p.A. / PP Ruocco | | € 117,63 |
| TOTALE | € 865,81 | € 524,23 |

per un totale netto mensile di € 1.390,04.

Pertanto, atteso che per il fabbisogno dell'intero nucleo familiare, comprese le spese per gli impegni finanziari, è

che l'importo della retribuzione mensile dei proponenti

è insufficiente al pagamento dei creditori

chirografari, dovendo ricorrere, nell'ultimo periodo, all'aiuto della madre della Sig.ra Ruocco che contribuisce con la sua pensione mensile di € 453,71, e che ha permesso ai richiedenti di continuare a pagare regolarmente il mutuo.

Tale situazione di squilibrio patrimoniale, che ha avuto i primi sentori nell'anno 2012 si è aggravata irrimediabilmente nel biennio 2015-2016, contribuendo a peggiorare lo stato di sovraindebitamento dei proponenti.

4. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI - MERITEVOLEZZA.

Il legislatore, nell'emanazione della Legge n. 3/2012, oltre ai suddetti requisiti oggettivi e soggettivi, sembra abbia voluto rimarcare, nuovamente, il requisito della c.d. "meritevolezza". Tale requisito è richiesto al fine di evitare che il debitore possa assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo poi ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma di liberazione per le obbligazioni assunte.

Dunque, per valutare l'esistenza del requisito della meritevolezza, occorre verificare la natura non colposa del sovraindebitamento e la diligenza del debitore nella valutazione della propria capacità nell'adempiere alle obbligazioni assunte.

Si ritiene, altresì, che per completare l'indagine in ordine al requisito della meritevolezza, occorrerebbe anche verificare il comportamento del creditore, soprattutto per quanto concerne il credito al consumo, verificando la diligenza e la correttezza del creditore medesimo nella concessione di credito ad un soggetto già indebitato (c.d. valutazione del merito creditizio).

Nella fattispecie in esame si ritiene sussistere il requisito della meritevolezza.

Preliminarmente va precisato che le cause del sovraindebitamento iniziano nel 2012 quando il Sig. Sommella affronta i primi problemi lavorativi. Qualche anno prima viene a mancare il titolare della società in cui lavorava, un palastro per l'azienda e un uomo che aveva un'immensa fiducia nel sig. Sommella, la gestione passa dunque ai figli che fanno scelte discutibili e mettono in crisi l'azienda non riuscendo ad affrontare la crisi economica mondiale. Nel febbraio del 2012 il contratto di lavoro del Sig. Sommella viene trasformato da tempo pieno (con guadagno mensile netto di € 1.686,22) a part-time (con guadagno mensile netto di € 1.005,74) - (Cfr. CUD 2012 e CUD 2013 all. "F1b-F1c" e comunicazione El Brazil" S.r.l. Industria Caffè all. "T"). Sono i primi 680,00 Euro che vengono a mancare alla famiglia. La crisi è ormai innescata, in casa i coniugi ne parlano tutte le sere a cena e le preoccupazioni iniziano a prendere un posto fisso nel loro cervello, tanto da minare la stabilità della coppia. Nel 2014 i problemi si fanno sempre più seri e nel 2015 succede l'irreparabile, quello che i coniugi temevano ma speravano non succedesse mai, il Sig. Sommella

(Cfr. comunicazione di licenziamento all. "J"). L'evento genera uno squilibrio e una destabilizzazione prima nel Sommella, poi nella coppia e dunque, tenuto conto che nel frattempo le due figlie diventano grandi con esigenze personali sempre più pressanti, tutta la famiglia ne risente. Anche la Sig.ra Ruocco inizia ad avere problemi, nei due anni successivi anche il suo stipendio gradualmente cala. Nel frattempo, le certezze vengono meno, le sicurezze economiche e lavorative anche; la ricerca di un lavoro stabile è una chimera e subentra la depressione che spinge il sig. Sommella a rifugiarsi nel gioco d'azzardo. La situazione diventa sempre più insostenibile anche e soprattutto per la vita di coppia, tanto che i coniugi decidono di separarsi.

Nel 2012 i coniugi Sommella-Ruocco avevano i seguenti impegni finanziari:

1- M [REDACTED] cointestato Sommella-Ruocco finalizzato all'acquisto della prima casa, sottoscritto il 30.06.2010, con rata media mensile pari ad € 855,43;

2- [REDACTED] intestato a Sommella Luigi, sottoscritto ad agosto 2011, con una rata mensile pari ad € [REDACTED]. Detto finanziamento, che ne estingue uno precedente con Fidelity S.p.A., sarà poi a sua volta estinto nel 2014 mediante operazione di consolidamento sempre con Findomestic S.p.A.;

3- [REDACTED], intestata a Sommella Luigi, con limite di credito pari ad € 4.000,00 e rata rimborso/rientro mensile pari ad € 1.328,23.

| CREDITORE / RAPPORTO FINANZIARIO | PRIVILEGIO | CHIROGRAFO |
|--|-----------------|-----------------|
| UBI Banca S.p.A. / Mutuo Sommella - Ruocco | [REDACTED] | |
| Findomestic S.p.A. / PP Sommella | | [REDACTED] |
| Findomestic S.p.A. / Carta Aura Sommella | | [REDACTED] |
| TOTALE | € 855,43 | € 472,80 |

Nel contempo nel 2012 il reddito dei coniugi Sommella-Ruocco era passato da € 2.160,99 prima della riduzione delle ore di lavoro, ad € 1.573,47 dopo la riduzione, con cui far fronte agli impegni finanziari pari ad € 1.328,23 ed ai costi mensili ricorrenti per poter condurre una vita dignitosa pari a circa € 700,00. È palese che la crisi è già in atto, rendendosi necessario chiedere un sostegno dall'esterno, vengono coinvolti i genitori della sig.ra Ruocco che contribuiscono al mantenimento con piccoli ma essenziali versamenti mensili, utili ad evitare il "default". A questo punto, però, nel febbraio 2014, non potendo e non volendo sempre pesate sulle spalle dei genitori della Ruocco, anziani e bisognosi di cure che richiedevano l'utilizzo di somme per l'acquisto di farmaci, i coniugi si decidono a chiedere a Findomestic S.p.A. un nuovo prestito, con cui estinguono le due posizioni in corso, sempre con Findomestic S.p.A., e rifinanziano una nuova somma, con cui poter tamponare le difficoltà. Nel maggio 2015, intanto, a causa dei primi avvisagli di una ludopatia la sig.ra Ruocco è costretta a chiedere a Compass S.p.A. un prestito, di € 5.000,00, per saldare i debiti di gioco del marito. Di conseguenza gli impegni finanziari mensili passarono da € 1.328,23 ad € 1.379,66.

[REDACTED] 2028727 con la UBI Banca, cointestato Sommella-Ruocco finalizzato all'acquisto della prima casa, sottoscritto il 30.06.2010, con rata media mensile pari ad € 855,43;

2- Pre [redacted] n. 200.886.334.289.19 con Findomestic S.p.A., intestato a Sommella Luigi con garante Ruocco Immacolata, sottoscritto nel febbraio 2014, che si compone di 120 rate mensili di € 46, [redacted] detto finanziamento, che ne estingue uno precedente sempre con Findomestic S.p.A.;

[redacted] n. 14894223 con Compass S.p.A., intestata a Ruocco Immacolata, che si compone di 60 rate mensili di [redacted]

| CREDITORE / RAPPORTO FINANZIARIO | PRIVILEGIO | CHIROGRAFO |
|--|-----------------|-----------------|
| UBI Banca S.p.A. / Mutuo Sommella-Ruocco | [redacted] | |
| Findomestic S.p.A. / PP Sommella-Ruocco | | [redacted] |
| Compass S.p.A. / PP Ruocco | | [redacted] |
| TOTALE | € 855,43 | € 524,23 |

Tutto questo fino all'irreparabile, novembre 2015, momento in cui il sig. Sommella perde definitivamente il lavoro.

Riepilogando, nel mese di gennaio 2016, la situazione economica della famiglia Sommella-Ruocco era la seguente:

SQUILIBRIO ENTRATE/USCITE MENSILI TRIENNIO 2016-2018

SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

| ANNO CUD/UNICO 2016 | USCITE MENSILI | ENTRATE MENSILI |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| IMPEGNI FINANZIARI | € 1.379,66 | |
| SPESE MENSILI MEDIE | € 764,04 | |
| TOTALE | € 2.143,70 | € 1.480,75 |

In questo periodo la situazione, benché già evidenzia una incapacità di fatto dei coniugi di far fronte agli impegni finanziari assunti, non è ancora a livelli disastrosi in quanto i coniugi riescono a tamponare con la Naspi percepita dal Sommella. Ma, come è noto, la Naspi ha durata biennale con importi a scalare, pertanto la situazione nel biennio 2017 e 2018 si aggrava, come si evince dal prospetto che segue:

| ANNO CUD/UNICO 2017 | USCITE MENSILI | ENTRATE MENSILI |
|---------------------|-------------------|---|
| IMPEGNI FINANZIARI | € 1.379,66 | |
| SPESE MENSILI MEDIE | € 764,04 | |
| TOTALE | € 2.143,70 | € 1.238,79 + € 453,17 (pensione Mattiello) |

| ANNO CUD/UNICO 2018 | USCITE MENSILI | ENTRATE MENSILI |
|---------------------|-------------------|---|
| IMPEGNI FINANZIARI | € 1.379,66 | |
| SPESE MENSILI MEDIE | € 764,04 | |
| TOTALE | € 2.143,70 | € 1.227,05 + € 453,17 (pensione Mattiello) |

In questi anni ovviamente all'indebitamento nei confronti delle finanziarie vanno aggiunte le spese medie relative alla vita quotidiana, così mediamente sintetizzate:

| SPESA | IMPORTO |
|---|-------------------|
| ENEL | € 450,25 |
| GAS | € 252,26 |
| TARI | € 353,00 |
| Telefono casa WIND | € 344,42 |
| Spese ricariche cellulari per tutta la famiglia | € 360,00 |
| Oneri condominiali + consumo acqua | € 651,40 |
| Attività extra scolastiche (teatro per Simona) | € 300,00 |
| Spese auto (polizza RCA, bollo e benzina*) | € 1.300,00 |
| Spese scolastiche Sabrina e Simona | € 357,22 |
| TOTALE | € 4.368,55 |

*spese media mensile benzina € 50,00, calcolata tenendo conto del numero dei chilometri percorsi dal Sommella dall'acquisto del veicolo ad oggi, nonché del costo medio della benzina negli anni interessati.

Tenuto conto che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre che vengano fatte alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene la valutazione del c.d. merito creditizio e l'aspetto psicologico che spinge un soggetto "disperato" a fare richiesta di accesso al credito.

Sul punto occorre precisare che l'art. 124 bis TUB prevede che, "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente."

All'uopo tanto giova evidenziare soprattutto per quanto attiene il finanziamento n. ~~200.886.334.289.19~~ concesso da ~~Fin domestic S.p.A. nel febbraio 2014~~, nonché quello n. 14894223 concesso da Compass S.p.A. nel maggio 2015. Infatti, ben potevano le stesse società finanziatrici effettuare opportune valutazioni nella concessione del prestito, in quanto dalla consultazione delle banche dati era facile rilevare l'esistenza di altri contratti di finanziamento.

Tale circostanza non può non avere un peso decisivo per ciò che attiene il requisito della meritevolezza, essendo la disciplina del credito al consumo generica ed indeterminata sul piano dei rimedi per ciò che concerne atteggiamenti

~~Il finanziatore non ha tenuto conto della situazione di indebitamento del consumatore, né della sua situazione economica e familiare, né della sua situazione di salute e di altri fattori rilevanti per la valutazione del merito creditizio.~~

E' prassi ormai consolidata da tempo per gli intermediari finanziari non andare a verificare il merito creditizio e, abusando della loro posizione contrattuale dominante nei confronti di soggetti che si trovano "con le spalle al muro", fanno sottoscrivere qualunque modulistica al loro futuro cliente, senza dare alcuna spiegazione in merito, anche che non hanno altri impegni finanziari in corso. All'uopo, va necessariamente valutato anche l'atteggiamento del creditore. Si ricorda, che gli intermediari finanziari hanno tutti gli strumenti per verificare la veridicità delle dichiarazioni dei loro futuri clienti e dunque il merito creditizio della cliente, soprattutto ne hanno l'obbligo, previsto espressamente dall'art. 124-bis del

Testo Unico Bancario. All'uopo, recentemente il Tribunale di Napoli Nord, con un decreto del 18 maggio 2018, ha affrontato il tema della meritevolezza del consumatore nel sovraindebitamento.

Nella fattispecie, la banca aveva proposto reclamo contro l'omologazione di un piano del consumatore. Il Tribunale, anche in secondo grado, aveva ritenuto sussistere la meritevolezza, sul presupposto che le banche avessero continuato a finanziare il debitore istante, tenuto conto della regola di cui all'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, che impone la verifica del merito creditizio in capo all'istituto di credito.

~~Il Tribunale di Napoli Nord, in applicazione (in quanto) del~~
~~requisito di credito, non è un elemento idoneo a rafforzare il valore del giudizio del Tribunale in~~
~~me~~

Dall'altro lato della medaglia, se si volesse interpretare in maniera rigida il dettato delle norme che disciplinano la valutazione della meritevolezza in capo al consumatore, giungeremo alla conclusione di limitare eccessivamente i casi di sovraindebitamento meritevole o incolpevole, lasciando spazio soltanto alle ipotesi in cui il debitore possa allegare e provare, come causa del sovraindebitamento, uno shock esogeno, ossia un evento sopravvenuto e imprevedibile, come potrebbe essere la perdita del posto di lavoro o una malattia. Sicuramente l'area del sovraindebitamento incolpevole è facilmente individuabile (si pensi, come detto, a tutti gli eventi imprevedibili) al contrario, le ipotesi di sovraindebitamento colpevole possono essere le più svariate, anche perché il controllo del Giudice, se aderente al tenore letterale della norma, rischia di tradursi in un giudizio morale sull'onestà e probità del debitore, rendendo di fatto aleatorio l'esito del ricorso.

In realtà, nella legge sul sovraindebitamento non esiste alcun requisito che riguardi eventi sopravvenuti, anzi, il sovraindebitamento non può che essere la conseguenza di precedenti indebitamenti e, quindi, la causa di fatto che legittima il ricorso alla legge. Anche perché la Legge n. 3/2012 è stata concepita proprio per contrastare i fenomeni dell'usura e dell'estorsione, quindi situazioni di fatto preesistenti.

Alla luce di quanto esposto, si rende dunque necessario intervenire sulla massa debitoria per consentire al consumatore di recuperare le risorse necessarie ad affrontare il caro vita ed una dignitosa esistenza.

5. SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI – ESPOSIZIONE DEBITORIA – ELENCO BENI ATTIVITA'

5.1 SOLVIBILITA'

Per quanto riguarda la solvibilità, i coniugi Sommella-Ruocco hanno sempre operato secondo buona fede e con sufficiente precisione, gli stessi hanno sempre adempiuto con regolarità alle proprie obbligazioni, non hanno mai subito

protesti e nel momento in cui hanno stipulato i contratti di finanziamento erano dotati anche delle necessarie risorse economiche per farvi fronte.

Prima della crisi, iniziata nel 2012, i coniugi hanno sempre onorato i loro impegni, come risulta dalla visura CRIF (cfr. all. "D1a+D1b"). Inoltre, anche se a fatica e con piccoli aiuti esterni, hanno sempre cercato di pagare il mutuo della casa.

La riduzione dell'orario di lavoro nel 2012 e la successiva e non prevedibile perdita definitiva del lavoro da parte del Sommella, nonché la conseguente ~~perdita del lavoro~~ sono state le principali cause del sovraindebitamento, avendo la quota mensile superato il reddito netto mensile, la quota di risparmio si è pian piano ridotta notevolmente. I proponenti non sono più in grado di far fronte con regolarità ai pagamenti, con grave pregiudizio per la qualità di vita dell'intero nucleo familiare.

Soltanto un possibile intervento della Legge n. 3/2012 può restituire al nucleo familiare quella serenità perduta e la possibilità di uscire da un difficilissimo momento non solo economico ma soprattutto psicologico.

5.2 ELENCO DELLE PASSIVITA' ED ESPOSIZIONE DEBITORIA

Dall'esame della documentazione esibita dai proponenti, l'esposizione debitoria risulta essere la seguente:

1. **Mutuo n. 2028727 con la UBI Banca**, cointestato Sommella-Ruocco finalizzato all'acquisto della prima casa, sottoscritto il 30.06.2010, con rata media mensile pari ad € 855,43;
2. **Prestito personale n. 200.886.334.289.19 con Findomestic S.p.A.**, intestato a Sommella Luigi con garante Ruocco Immacolata, sottoscritto nel febbraio 2014, che si compone di 120 rate mensili di € 406,60. Detto finanziamento, che ne estingue uno precedente sempre con Findomestic S.p.A.;
3. **Prestito personale n. 14894223 con Compass S.p.A.**, intestata a Ruocco Immacolata, che si compone di 60 rate mensili di € 117,63;

Pertanto, la situazione debitoria complessiva con indicazione dei relativi privilegi viene riportata nella seguente tabella:

| Creditore / Rapporto Finanziario | Decorrenza | Privilegio | Chirografo | Importo pagato | Debito residuo |
|--|------------|--------------|-------------|----------------|---------------------------------|
| UBI Banca / Mutuo Sommella - Ruocco | 30.06.10 | € 225.000,00 | | € 40.375,38 | |
| Findomestic S.p.A. / PP Sommella - Ruocco (garante) | 06.04.14 | | € 48.792,00 | € 17.679,01 | |
| Compass S.p.A. / PP Ruocco | 30.05.15 | | € 5.000,00 | € 1.847,16 | |

Totale complessivo esposizione debitoria alla presentazione del piano è pari ad € 218.890,45.

5.3 ELENCO BENI ED ATTIVITA'

Il patrimonio attivo dei coniugi Sommella-Ruocco:

1. I coniugi sono proprietari dell'immobile in cui risiedono, ubicato in Napoli alla via Dell'Epomeo n° 294, acquistato a giugno del 2010 così identificato al N.C.E.U: Sez. SOC, Foglio 5, par. 696, Sub. 10, Cat. A/2, Classe B vani 4,5. I proponenti hanno dato incarico all'arch. Marianna Gioia al fine di dare un valore di stima che è pari ad € 134.600,00 come da perizia allegata (cfr. all. "P");

2. Auto Hyundai targata DC817LB, immatricolata ed acquistata il 26.05.2006. Oggi ha un valore commerciale di circa € 2.200,00 (cfr. valutazione Autounle all. "Q").

6. EVENTUALI ATTI DEL DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Alla data di presentazione del Piano non ci sono atti in tal senso

7. PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA – PIANO DEL CONSUMATORE

Alla luce di tutto quanto esposto, i coniugi Sommella-Ruocco, stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità al monte debiti accumulato e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, propongono una riformulazione della propria posizione debitoria, sulla scorta del seguente Piano del Consumatore.

- 1) Pagamento integrale dell'importo dovuto a UBI Banca Sp.A., nella misura di € 50.024,62
- 2) Pagamento del credito chirografario vantato da Findomestic Sp.A. nella misura del 30,00 %
- 3) Pagamento del credito chirografario vantato da Compass Sp.A. nella misura del 30,00 %

Di seguito viene riportato in maniera schematica il

QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI

| Creditore / Rapporto Finanziario | Debito residuo | Rientro | Riduzione | Percentuale di soddisfazione |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| UBI Banca / Mutuo Sommella - Ruocco | € 134.600,00 | € 134.600,00 | € 50.024,62 | 66,18 % |
| Findomestic Sp.A. / PP Sommella - Ruocco (garante) | € 31.112,99 | € 9.333,89 | € 21.779,09 | 30,00 % |
| Compass Sp.A. / PP Ruocco | € 3.152,84 | € 945,85 | € 2.206,98 | 30,00 % |
| TOTALE | € 218.890,45 | € 144.879,74 | € 74.010,69 | 66,18 % |

Si precisa che alla data di presentazione del Piano per la sig.ra Ruocco Immacolata e per il sig. Sommella Luigi non risultano debiti iscritti a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

TOTALE NUOVA POTENZIALE DEBITORIA: euro 144.879,74

POSSIBILE RATA MENSILE SOSTENIBILE: euro 700,00

ARCO TEMPORALE SODDISFAZIONE CREDITORI: 17,25 anni

I creditori chirografari andrebbero soddisfatti in media del 30,00%, mentre al creditore privilegiato verrebbe riconosciuto l'importo eventualmente ricavabile dalla vendita dell'immobile in sede d'asta (pari al 73,00 %) e sarebbe soddisfatto in precedenza in un arco temporale di sedici anni. Ciò comporta un abbattimento complessivo di Euro 74.010,69 che se accolto ricolloca la nuova debitoria in Euro 144.879,74, a cui aggiungere Euro 11.693,40 quali compensi OCC ed avvocato.


Considerando la spesa massima che la proponente ritiene poter effettuare, tenuto conto anche delle prime necessità del nucleo familiare, si stima di poter affrontare con regolarità la nuova debitoria in 17,24 anni, lasso temporale che considerata la durata del mutuo, appare congruo. Invero il naturale ammortamento del mutuo dovrebbe terminare il 30.06.2042, in pratica tra 23 anni; con l'approvazione della proposta il nuovo piano di ammortamento dovrebbe terminare all'incirca nel 2035, tra 16 anni e dunque ben 7 anni prima.

Riepilogando:


Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute alla data del 12.04.2019:

| Creditore / Rapporto Finanziario | Decorrenza | Privilegio | Chirografo | Importo pagato | Debito residuo |
|--|------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| UBI Banca / Mutuo Sommella - Ruocco | 30.06.10 | € 225.000,00 | | € 40.375,38 | € 184.624,62 |
| Fundomestic S.p.A. / PP Sommella - Ruocco (garante) | 06.04.14 | | € 48.792,00 | € 17.679,01 | € 31.112,99 |
| Compass S.p.A. / PP Ruocco | 30.05.15 | | € 5.000,00 | € 1.847,16 | € 3.152,84 |
| TOTALE | | € 225.000,00 | € 53.792,00 | € 59.901,55 | € 218.890,45 |

Sig. Sommella Luigi



Sig.ra Ruocco Immacolata




~~_____~~

| Creditore / Rapporto Finanziario | Importo | Rata | Numero rata/Importo rata | Totale | % di soddisfazione |
|----------------------------------|------------------|--|-------------------------------|---|--------------------|
| OCC. (preduzione) | _____ | Dalla rata n. 1 alla n. 16 Rata n. 17 | 16 X € 480,00 1 X € 313,40 | € 7.680,00 € 313,40 € 7.993,40 | 100% |


| | | | | | |
|---|---------------------|---|---|---|----------------|
| Avv. Ciro Gioia (predeuzione) | € 3.700,00 | Dalla rata n. 1 alla n. 16 Rata n. 17 | 16 X € 220,00 1 X € 180,00 | € 3.520,00 € 180,00 € 3.700,00 | 100 % |
| UBI Banca / Mutuo (predeuzione) Sommella - Ruocco | € 134.600,00 | Rata n. 17 Dalla rata n. 18 alla n. 208 Rata n. 209 | 1 X € 206,60 191 X € 700,00 1 X € 693,40 | € 206,60 € 133.700,00 € 693,40* € 134.600,00 | 73,00% |
| Findomestic S.p.A./PP Sommella - Ruocco (garante) | € 9.333,89 | Dalla rata n. 210 alla rata n. 223 Rata n. 224 | 14 X € 635,59 1 X € 435,63 | € 8.898,26 € 435,63 € 9.333,89 | 30,00% |
| Compass S.p.A. / PP Ruocco | € 945,85 | Dalla rata n. 210 alla rata n. 223 Rata n. 224 | 14 X € 64,41 1 X € 44,11 | € 901,74 € 44,11 € 945,85 | 30,00% |
| TOTALE | € 156.573,14 | Tot. Rate n. 224 | 222 X € 700,00 1 X € 693,40 1 X € 479,74 | € 155.400,00 € 693,40 € 479,74 € 156.573,14 | 71,00 % |

*Si precisa che l'imposto di € 6,60 sulla rata 209 non sarà ripartito.

Sig. Sommella Luigi



Sig.ra Ruocco Immacolata



8. FATTIBILITA' DEL PIANO - RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO - PROBABILE CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

8.1 FATTIBILITA' DEL PIANO

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 9, comma 2 e 15, comma 6, Legge n. 3/12 la fattibilità del Piano è di seguito dimostrata.

Così come sopra prospettato il Piano sembra essere sostenibile per i proponenti atteso che gli stessi, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste nel Piano, a fronte del versamento di una rata mensile pari ad € 700,00, offrono sufficienti garanzie di pagamento, in modo integrale per i creditori privilegiati e per il residuo credito, oggetto di falcidia,

vantato dai creditori chirografari, anche in ragione dell'aiuto economico della Sig.ra Mattiello Carmela, madre della Sig.ra Ruocco Immacolata, che vive con lei e la supporta con la sua pensione di € 453,17.

Invero, per quanto attiene il pagamento del credito privilegiato vantato da UBI Banca S.p.A., lo stesso viene soddisfatto integralmente tenendo conto dell'importo recuperabile nell'ipotesi di esecuzione immobiliare e con le medesime garanzie tutt'ora esistenti, per cui tale ultima società è ampiamente garantita per ciò che attiene la riscossione.

La percentuale di pagamento nella misura del 30% assicurata ai creditori chirografari rientra, tra l'altro, nei limiti previsti dal R.D. n. 267/42, all'art.160 L.F. Si ritiene così, come previsto dalla richiamata norma, applicabile in sede di concordato preventivo liquidatorio, essere assicurato un giusto contemperamento tra le ragioni dei creditori chirografari e quelle dei debitori in stato di crisi (tanto ne è che alla legge *de quo* è stato conferito il nome di "legge salva suicidi").

Al fine dunque di sostenere la fattibilità del Piano si rende utile quantificare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. All'uopo, prendendo spunto dall'art. 68 comma terzo del D.L. 12 gennaio 2019 n. 14, si ritiene idoneo prendere come punto di partenza, per tale quantificazione, l'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE, giusto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159.

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti Parametro

| | |
|---|------|
| 1 | 1,00 |
| 2 | 1,57 |
| 3 | 2,04 |
| 4 | 2,46 |
| 5 | 2,85 |

Pertanto, tenuto conto che l'assegno sociale per l'anno 2019 è pari ad € 513,00 e che i componenti del nucleo familiare dei proponenti è pari a 4, a cui corrisponde un parametro di 2,46, si ha che l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (staticamente) è pari ad € 1.261,98 ($€ 513,00 \times 2,46$).

Visto che il reddito medio mensile dei coniugi Sommella-Ruocco è pari ad € 1.227,05 + € 453,17 (pensione della madre della Ruocco) = totale € 1.680,22;

Considerato altresì che le spese medie mensili dichiarate dai coniugi Sommella-Ruocco sono pari ad € 764,04; la quota disponibile è pari ad € 1.680,22 - € 764,04 = € 916,18. Tale importo sarebbe ampiamente in grado di sostenere la rata di € 700,00 mensile per la soddisfazione dei creditori, consentendo anche di aver un discreto margine (circa € 216,18) da

accantonare per eventuali momenti di difficoltà e far fronte, nel corso degli anni necessari al completamento del Piano, ad eventi imprevisi ed imprevedibili, garantendo dunque la sostenibilità del Piano. La sostenibilità del Piano sarebbe dunque garantita dall'aiuto economico della madre della Sig.ra Ruocco, nell'attesa che si stabilizzi e produca reddito la nuova attività lavorativa a cui il Sig. Sommella ~~È stato autorizzato a sottoscrivere un mutuo presso la Banca di Sicilia S.p.A. (Cfr. atto costitutivo all. "R")~~. (Cfr. atto costitutivo all. "R").

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'accordo i debitori dovessero vedere diminuita la propria capacità reddituale per cause a loro non imputabili gli stessi si riservano di modificare la proposta con l'ausilio dell'o.c.c. come previsto dall'art. 13, comma 4-ter, legge sovraindebitamento. Analogamente, qualora nel corso di esecuzione dell'accordo, i debitori dovessero veder migliorare le loro condizioni reddituali si impegnano fin da ora a modificare in senso migliorativo la proposta.

8.2 RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO

In assenza di una precisa e circostanziata previsione normativa di un limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, va esclusa l'individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l'ammissibilità del Piano del Consumatore, **doendosi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie**.

Andrà dunque omologato il Piano del Consumatore qualora la dilazione di pagamento proposta dal debitore risulti pienamente compatibile con la natura giuridica del rapporto negoziale sottostante (nel caso di specie: un mutuo fondiario per l'acquisto della prima casa), vale a dire un rapporto negoziale la cui intrinseca ed ontologica caratteristica è proprio la lunga durata. In sintesi, la ragionevolezza del termine di esecuzione della procedura di sovraindebitamento andrà vagliata tenendo conto delle peculiarità della fattispecie concreta, che, nel caso di specie, induce ad un giudizio positivo, in quanto il termine di esecuzione di diciassette anni è assolutamente conforme alla natura del rapporto negoziale sottostante (mutuo per altri ventitré anni). Tanto anche in considerazione del fatto che la creditrice Banca UBI rappresenta la quasi totalità dei debiti da consumo fondanti il Piano (Cfr. Trib. di Como, Sez. I, del 24.05.18 all. "S1a"; Trib. Napoli, Sez. Vol. Giurd., del 21.02.19 all. "S1b").

La soluzione testè prospettata è assolutamente fattibile laddove si consideri che, nel caso di specie, il Piano del Consumatore si pone come alternativa di una soluzione liquidatoria (e dunque trattandosi di un mutuo fondiario l'alternativa si tradurrebbe nel soddisfacimento coattivo sul bene gravato da ipoteca) e che dalla liquidazione del bene gravato di ipoteca l'attivo distribuibile sarebbe nettamente inferiore a quanto proposto a titolo di soddisfacimento nel piano omologato. La proposta è altresì coerente con l'impianto normativo e con la *ratio* delle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, ossia offrire al consumatore sovraindebitato la possibilità di riemergere economicamente in una situazione scevra dai debiti, riconoscendogli una *second chance*.

Sulla base di quanto sopra esposto, delle considerazioni effettuate, nonché delle condizioni poste, i proponenti ritengono sussistere la fattibilità e la sostenibilità del Piano proposto.

8.3 ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Con riguardo alla convenienza della proposta di Piano presentata dai proponenti, si ritiene che la stessa possa essere guardata con favore, sia nell'ottica di una tutela del consumatore meritevole, sia per quanto attiene ai tempi ed alle possibilità di recupero da parte dei creditori.

All'uopo, in via preliminare, giova sottolineare lo stato di squilibrio patrimoniale della situazione economica dei proponenti, atteso che le entrate patrimoniali sono risultate e risultano del tutto insufficienti al soddisfacimento delle esigenze di sopravvivenza del proprio nucleo familiare ed al pagamento dell'intera esposizione debitoria.

L'alternativa al deposito della proposta *de quo* sarebbe quella della liquidazione dell'unico bene di proprietà dei proponenti e cioè dell'immobile sito in Napoli alla Via Dell'Epomeo n° 294, distinto in NCEU, Sez. SOC, foglio 5, P.lla 696, sub. 10, cat. A/2.

L'eventuale liquidazione dell'immobile, nell'ottica del soddisfacimento delle ragioni dei creditori, a modesto parere degli scriventi, va intesa anche e soprattutto con riferimento alla possibilità di esecuzione immobiliare sul relativo bene.

Infatti, la valutazione sulla convenienza del Piano del Consumatore deve fare riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali funzionali alla liquidazione coatta del bene, alla lungaggine della procedura esecutiva, oltre all'incognita relativa all'effettivo prezzo di realizzazione del bene, rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire a norma del codice di procedura civile (cfr. Tribunale di Napoli, 21.10.2015).

L'immobile di proprietà dei proponenti ha un valore stimato di € 134.600,00 (Cfr. relazione tecnica all. n. "P") detto importo, comunque ed in ogni caso, non sarebbe mai realizzabile per la UBI Banca che, dovendo affrontare le spese della procedura esecutiva nonché già inevitabili ribassi legati ai numerosi tentativi di vendite deserte, potrebbe, alla conclusione di tutto il percorso, ottenere un importo che si aggira intorno ai 80.000,00 Euro. Con la proposta di Piano avanzata si metterebbe a disposizione un importo che supera del 50 % quello realizzabile con l'alternativa liquidatoria.

Con riferimento ai creditori chirografari, inoltre, occorre effettuare una valutazione relativa all'attività per la sua realizzazione, considerando il margine di soddisfacimento, i tempi e i costi dell'azione esecutiva. Anche per quanto attiene il pignoramento presso terzi, occorre valutare i tempi non brevi relativi al soddisfacimento del creditore, atteso che l'esito della procedura non potrà che essere esiguo in considerazione del limite della misura di 1/5 e delle ulteriori limitazioni di cui all'art. 545 c.p.c. (per la somma eccedente il triplo dell'assegno sociale).

Insomma, in pratica i vari creditori per recuperare il loro credito dovrebbero intraprendere una serie di azioni esecutive finalizzate al pignoramento del quinto dello stipendio. Ebbene, considerato che tali azioni durerebbero nel tempo, nel Piano viene posta in evidenza la circostanza, che in considerazione del combinato disposto degli artt. 550 e 524 c.p.c.,

qualora si procedesse a più pignoramenti dello stesso bene, il quinto dello stipendio, ne potrebbe beneficiare solo il primo creditore, mentre gli altri si devono accordare (vedasi la Legge 132/2015). La regola difatti è che, in presenza di più creditori, bisogna distinguere in base alla natura dei crediti. Qualora la natura dei crediti sia la stessa, allora l'importo da pignorare non può superare un quinto delle somme e, non potendo essere autorizzati più pignoramenti contemporaneamente, si avrà, la regola del cosiddetto "accodo": in pratica il giudice autorizza il successivo pignoramento, ma il secondo creditore potrà iniziare a soddisfarsi (prelevando il famoso "quinto" dalle somme percepite mensilmente) solo quando il creditore precedente sia stato pagato integralmente. Qualora invece i crediti vantati avessero natura diversa, allora sono possibili ulteriori pignoramenti dello stipendio oltre al primo, a condizione che, lo stipendio non scende al disotto della metà.

In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dei creditori chirografari, è evidente che una procedura esecutiva immobiliare, ma anche una mobiliare, sarebbe inopportuna ed antieconomica per costi, tempi e, soprattutto, per quanto attiene alla procedura immobiliare, per l'incognita relativa all'effettiva somma realizzata dalla vendita dell'unico bene immobile, che renderebbe particolarmente aleatoria la percentuale di soddisfacimento del territorio chirografario, atteso che sarebbe necessario il preliminare pagamento di tutte le spese in prededuzione.

L'eventuale omologazione del Piano, invece, consentirebbe, seppure in percentuale, un immediato e contestuale soddisfacimento del residuo ancora dovuto ai creditori chirografari e, considerando quanto è già stato versato dai proponenti, gli stessi avrebbero realizzato una percentuale di soddisfacimento effettiva nettamente superiore al 40% offerto con la proposta di Piano del Consumatore.


9. CONCLUSIONI

La presente proposta rappresenta una chiara espressione della diligenza dei coniugi Sommella-Ruocco rispetto al soddisfacimento, seppur parziale, di tutti i debiti contratti. Un eventuale non accoglimento della stessa non rappresenta una maggiore garanzia per i creditori di recupero dell'intero credito vantato, in considerazione dello squilibrio tra disponibilità finanziarie e esposizione debitoria, e rappresenterebbe di fatto una gravissima preclusione verso la possibilità della famiglia ad una vita dignitosa e costruttiva. Ad oggi il piano presentato risulta sostenibile sia in termini economico-finanziari sia secondo le valutazioni che gli stessi debitori hanno formulato agli scriventi.

Napoli, 18.04.2019

Per delega e ratifica

Sig. Sommella Luigi



Sig.ra Ruocco Immacolata




Il Consulente Tecnico di Parte

Francesco Di Genaro



Avv. Ciro Coda



10. Documentazione depositata dal consumatore

Il consumatore deposita in allegato al presente piano la seguente documentazione:

- A)** – Documenti di riconoscimento: A1a) Sommella Luigi; A1b) Ruocco Immacolata;
- B)** – Certificati: B1a) certificazione di Stato di Famiglia Ruocco - B1b) certificazione di Stato di Famiglia Sommella - B1c) Estratto per riassunto registri atti matrimonio Stato Civile - B1d) certificazione Storica di Residenza Ruocco - B1e) certificazione Storica di Residenza Sommella;
- C)** – Ispezione PRA su veicolo Tg. DC817LB;
- D)** – estratto CRIF: D1a) Sommella Luigi - D1b) Ruocco Immacolata;
- E)** – Visura Catastale su Immobile di proprietà ricorrenti;
- F)** – Ultimi 9 CUD Sommella: F1a) CUD/2011 - F1b) CUD/2012 - F1c) CUD/2013; F1d) CUD/2014 - F1e) CUD/2015 - F1f) CUD/2016 - F1g) CUD/2017 - F1h) CUD/2018 - F1i) CUD/2019;
- G)** – Ultimi 9 CUD Ruocco: G1a) CUD/2011 - G1b) CUD/2012 - G1c) CUD/2013 - G1d) CUD/2014 - G1e) CUD/2015 - G1f) CUD/2016 - G1g) CUD/2017 - G1h) CUD/2018 - G1i) CUD/2019;
- H)** - Comunicazione INPS Mattiello Carmela attestante importo pensione;
- I)** – Comunicazione del 16.02.12 trasformazione contratto Sommella da Full-time a part-time, El Brazil S.r.l. Industria Caffè;
- J)** – Comunicazione del 27.10.15 di licenziamento Sommella, B&B S.r.l. Industria Caffè;
- K)** – Assunzione part-time Sommella del 25.05.18, L&A S.r.l.;
- L)** – per UBI Banca: L1a) Piano d’ammortamento mutuo - L1b) proposta di sospensione mutuo del 05.04.19 - L1c) accettazione sospensione mutuo e nuovo piano di ammortamento;
- M)** - per Compass Banca S.p.A., lettera di precisazione del credito del 20.11.18;
- N)** - per Findomestic S.p.A.: N1a) Comunicazione dell’08.11.18 di Findomestic S.p.A. per cessione del credito a Itacapital S.r.l. - N1b) precisazione del credito da parte di Kruk Italia S.r.l. (Itacapital S.r.l.);
- O)** – Estratti conto: O1a) conto corrente n. 100xxxxxxx422 CheBanca dal 29.01.19 al 29.04.19 - O1b) conto corrente n. 000xxxxxxx079 Banco Napoli dal 01.01.19 al 31.03.19;
- P)** – Relazione tecnica valutazione immobile istanti a firma Arch. Marianna Gioia;
- Q)** - Scheda valutazione “Autounce” su veicolo Tg. DC817LB;
- R)** – Atto costitutivo Selar Systems Infissi S.r.l.s.;
- S)** Sentenze merito Pdcc: S1a) Tribunale di Como del 24.05.18 - S1b) Tribunale di Napoli 21.02.19;
- T)** Estratti ruolo previdenziale: U1a) Estratto Sommella Luigi - U1b) Estratto Ruocco Immacolata;

PROCURA ALLE LITI

I sottoscritti RUOCCO IMMACOLATA nata a Napoli il 07.12.1975, Cod. Fisc. RCC MCL 75T47 F839S, e SOMMELLA LUIGI nato a Napoli il 06.11.1971, Cod. Fisc. SMM LGU 71S06 F839Z entrambi residenti in Napoli alla via Dell'Epomeo n. 294, delegano a rappresentarli e difenderli in ogni fase e grado, del anche in esecuzione ed in opposizione, del procedimento del PIANO DEL CONSUMATORE legge 03/2012, l'Avv. CIRO GIOIA del Foro di Avellino, Cod. Fisc. GIOCRI76H17F839C, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. CIRO GIOIA in NAPOLI, al CENTRO DIREZIONALE ISOLA GI, PEC ciro.gioia@avvocatiavellinopec.it Fax 0816040241


Dichiarano di essere stati resi edotti circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i loro dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Napoli,

Firma

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is more cursive and appears to be 'Luigi Sommella'. The bottom signature is also cursive and appears to be 'Ruocco Immacolata'. Both signatures are written over a light background.

Vera ed autentica la superiore firma

Avv. Ciro Gioia

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Ciro Gioia', written over a light background.